

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5128

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, TREMAGLIA, BAGHINO, TASSI, MARTINAT, ABBA-
TANGELO, POLI BORTONE, MATTEOLI, COLUCCI GAETANO,
PELLEGATTA, PARIGI**

Presentata il 5 ottobre 1990

Misure straordinarie ed urgenti contro la criminalità mafiosa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La spietata guerra condotta dalla mafia, nelle sue varie denominazioni e localizzazioni, contro la società e contro lo Stato, sempre più feroce e spavalda, che annovera ogni giorno le proprie vittime fino a colpire indiscriminatamente bambini e donne, ha indotto il Capo dello Stato a richiamare perentoriamente l'attenzione di tutte le istituzioni sul sanguinoso fenomeno per fronteggiarlo con misure adeguate, abbandonando le tradizionali scelte rivelatesi ogni volta fallimentari.

L'eccezionale emergenza, infatti, che vede ormai interi territori sotto il dominio incontrastato delle organizzazioni criminali di cui sono noti capi, gregari, zone di influenza e di « giurisdizione », non può più essere affrontata con mezzi e procedure ordinari che non incidono e tanto meno risolvono.

Urgono misure nuove e volontà nuova, capaci di infliggere colpi alla mafia fino ad estirpare il mostruoso flagello, di restituire serenità alle popolazioni più direttamente colpite, di restaurare in quei territori l'autorità dello Stato e ripristinare ovunque il normale e fecondo svolgersi della vita lavorativa.

Con la presente proposta i sottoscritti deputati, coerenti con la lunga tradizione di proposte del MSI-DN contro la criminalità organizzata e fedeli al principio che una società può prosperare solo nella civiltà e quindi nell'ordine e nella sicurezza garantiti dallo Stato, presentano una linea di intervento organico che appare all'altezza del fenomeno e che può assicurare immediati risultati parziali e, attraverso graduali successi, quelli risolutivi finali tanto attesi dalla società italiana.

1) Come premessa fondamentale si chiede che venga decisamente respinta la demagogia del garantismo che altro non è se non un cedimento morale e politico, una sorta di nuova « cupidigia di servilismo » verso i banditi ai quali ogni rispetto, ogni garanzia, ogni beneficio sono dovuti in nome della democrazia e dello stato di diritto, mentre delle più elementari garanzie viene privata la società civile che vive ed opera nel rispetto della legge e che si trova in balia della sopraffazione e del crimine.

2) In secondo luogo si deve finalmente riconoscere che l'istituto del « coordinamento » interforze per la lotta alla mafia è una finzione ed una illusione: è sempre sistematicamente fallito, non è più praticabile come strumento di lotta, deve essere sostituito dalla unità di comando interforze con poteri e mezzi straordinari.

3) Da questo quadro discende la necessità di modificare l'articolo 53 del codice penale sull'uso legittimo delle armi, per liberare le Forze dell'ordine dall'incubo della criminalizzazione e delle conseguenze disciplinari oggi connesse all'uso delle armi anche contro banditi palesemente armati e colti in flagranza di reato.

Lo Stato non può continuare ad assistere impotente alla sanguinosa guerra tra le cosche per il controllo del territorio o per lo spaccio della droga, alla immensa catena di vittime spesso innocenti, alle crudeli spirali della vendetta: urge che le nostre Forze dell'ordine affrontino nei conosciuti covi e stanino dai noti « santuari » i mafiosi di ogni « famiglia » e i camorristi distruggendone le basi, facendo un uso legittimo delle armi così tempestivo e determinato da sconfiggere sul terreno i banditi, scoraggiandone poco a poco le imprese delittuose e sconvolgendo la stessa trama dell'organizzazione mafiosa. Urge il coraggio di mettere le mani sui « personaggi eccellenti » che — al riparo di uffici manageriali o di palazzi al di sopra di ogni sospetto — dirigono le attività criminose e lucrano dei delittuosi proventi: personaggi bene individuati ed accusati negli atti delle varie

Commissioni parlamentari antimafia e mai disturbati per i loro forti legami con il potere o per le loro stesse cariche politiche.

4) La quarta misura sostanzialmente invocata dall'opinione pubblica e che appare inevitabile dopo il mortale agguato di Agrigento ed i forti richiami del Capo dello Stato, è l'applicazione dell'articolo 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con la dichiarazione dello « stato di guerra interno » nei territori in cui più spavalda, feroce e incontrollata si manifesta l'attività criminosa e più debole e vana appare l'azione dello Stato, con la competenza sull'ordine pubblico trasferita all'autorità militare che esercita il potere di ordinanza. Conseguentemente deve utilizzarsi l'articolo 5 del codice penale militare di guerra che, in tempo di pace in casi straordinari e di particolare gravità della situazione interna, prevede tra l'altro l'applicazione, su bene individuate parti del territorio nazionale, della legge penale militare di guerra con quanto ne deriva in materie di competenze, di procedure e di pene.

Non è la prima volta che il MSI-DN propone misure del genere, ma oggi, dopo il fallimento innegabile di tutte le altre più volte adottate, dopo l'accorato e fermo allarme lanciato dal Capo dello Stato, di fronte alla cruda realtà che insanguina il nostro Paese come una guerra dichiarata, sarà ben difficile respingerle senza ricadere nella cupidigia di garantismo che calpesta le vittime, sconvolge la società e alimenta la mafia.

Onorevoli Colleghi, l'ultimo giovane magistrato è sepolto da poco. Cerchiamo di non seppellirne il ricordo e di non cancellare ancora una volta quel nostro dovere, così presente durante i funerali delle vittime, che ci impone di reagire alla sfida mafiosa non con la solidarietà e con le parole di un'ora di dolore, ma con i fatti di una legge straordinaria ragionevolmente limitata nel tempo e con la ferma volontà di riaffermare ovunque la insostituibile autorità dello Stato e delle sue regole di civile convivenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi nei confronti delle persone imputate di reati riferibili ad attività mafiosa e camorristica o per essi condannate anche in via non definitiva, tutti i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

ART. 2.

1. Al fine di prevenire e reprimere le attività di mafia e di camorra è istituito il « Comando unico interforze antimafia » che dispone direttamente di personale selezionato, di apparati e mezzi delle varie Forze di polizia, di speciali dotazioni finanziarie ricavate dai bilanci delle predette Forze, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

2. Il comandante è scelto tra il personale militare o civile dei Ministeri della difesa o dell'interno ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposte, anche difformi, dei responsabili dei predetti Dicasteri.

3. Il comandante nominato presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica di assolvere fedelmente e inflessibilmente al compito affidatogli, procede senza indugio alla nomina del proprio stato maggiore, dura in carica per tre anni dalla data del giuramento.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana i provvedimenti di attuazione del presente articolo entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione dei capi delle Forze interessate e sentiti i Ministri da cui dipendono.

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di tutelare o di ristabilire l'ordine pubblico contro la criminalità mafiosa o camorristica, di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

ART. 4.

1. Il Governo, applicando l'articolo 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e secondo le procedure e con le conseguenze ivi previste, dichiara lo stato di guerra interno nei territori di attività mafiosa e camorristica. Nelle zone a più alto rischio dove la situazione interna presenta particolare gravità, il Governo si avvale dell'articolo 5 del codice penale militare di guerra con quanto ne deriva in materia di competenze, di procedure e di pene.

2. Le misure di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a tre anni.

3. Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i provvedimenti necessari per l'individuazione dei territori e delle zone di cui al comma 1 del presente articolo e per quanto necessario in relazione all'applicazione dell'articolo 217 del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 5 del codice penale militare di guerra.